



Prot. N° 05/14/DIRETTORE

Torino di Sangro, lì 25.07.2014

Trasmessa a mezzo RACCOMANDATA A/R e anticipata via mail/Fax

Alla C.A. del Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Dott. Gianluca **GALLETTI**

Al Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali, Dott. Mariano **GRILLO**

Al Coordinatore Divisione II, Sistemi di Valutazione Ambientale, Ing. Antonio **VENDITTI**

Al Resp. Divisione IV, Rischio Rilevante e Autorizzazione Integrata Ambientale, Dott. Giuseppe **LO PRESTI**

e per opportuna conoscenza al Direttore Generale Conservazione della Natura e del Mare, Dott. Renato **GRIMALDI**

Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare

Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 ROMA

Per Conoscenza al Sig. Presidente della Regione Abruzzo, Dott. Luciano **D'ALFONSO**

FAX – 0862.363522

Al Sig. Presidente della Provincia di Chieti, Enrico Clemente **DI GIUSEPPANTONIO**

FAX. - 0871.321239

Oggetto: Osservazioni in merito al progetto di coltivazione del giacimento di idrocarburi "Ombrina Mare" - "d30 B.C – MD"

Con la presente, dando seguito alle precedenti note in merito allo stesso progetto della Mediterranean Oil and Gas, denominato "Ombrina Mare" (d30 B.C – MD), si ribadisce che **a nostro parere non ci sono i presupposti per l'approvazione e si chiede di valutare negativamente tale progetto.**

Per quanto di nostra conoscenza e appreso dalla documentazione pubblicata nelle sezioni di riferimento sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente per quanto attiene le procedure di VIA e AIA rispettivamente (<http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/306>) e (<http://aia.minambiente.it/DomandeAIADocumenti.aspx?id=759>) avendo valutato anche le integrazioni presentate, si resta dell'avviso che **non sono stati valutati**, con la dovuta attenzione, **gli effetti delle emissioni in atmosfera emissioni di NOx, SOx, NMHC, PST e delle loro deposizioni** (secche e umide) e successiva ritenzione **in relazione agli obiettivi di conservazione dei SIC** IT7140106 "Fosso delle Farfalle" e IT7140107 "Lecceta litoranea di Torino di Sangro e Foce fiume Sangro", in particolare **per quanto attiene le componenti vegetali degli habitat presenti** (9340, 9160, 3280, 5330, 6220) **e sugli anfibi** (*Salamandrina terdigitata* e *Triturus carnifex*).

RISERVA NATURALE REGIONALE "Lecceta di Torino di Sangro" (L. R. n. 67 del 19.12.2001)

C/o Municipio - p.zza Donato Iezzi, 14 - 66020 TORINO DI SANGRO (CH) - Tel. 0873 913121 - Fax: 0873 913175

Web: www.leccetatorinodisangro.it - E-mail: info@leccetatorinodisangro.it - Facebook: www.facebook.com/lecceta.sangro

Twitter: <https://twitter.com/LeccetaTdS> - Canale Youtube: [Lecceta TorinodiSangro](https://www.youtube.com/LeccetaTorinodiSangro) - EveryTrail: [RNR Lecceta TdS](https://www.everytrail.com/LeccetaTdS)

- **AdriaPAN Member/Membro**- www.adriapan.org - **Segreteria TEA Net**: [FB Page](https://www.facebook.com/teanet)





Nella documentazione integrativa relativa, Allegato 6, pur considerando e prendendo a riferimento i parametri del D. Lgs 155/10 per i quali la relazione dimostra il (dubbio) non superamento, non vengono trattati in nessun modo i potenziali impatti sulla componente vegetale e sugli anfibi presenti nei due SIC che sarebbero dovuti essere oggetto di appositi studi verificando anche il potenziale effetto legato all'accumulo nel tempo oltre agli effetti di potenziali picchi di emissione e in condizioni che favoriscono la deposizione delle sostanze emesse sulle foglie, tessuti vegetali e per esempio sull'epidermide degli anfibi segnalati e presenti.

Il Modello CALPUFF è stato impostato con un dominio che non comprende recettori posizionati all'interno dei due SIC, in particolare IT7140106 dove tra l'altro è stata segnalata da Di Tizio et al. 2012, 2013 e 2014 *Salamandrina terdigitata* a pochi metri sul livello del mare. I SIC sarebbero dovuti essere coperti in toto e non solo marginalmente con il posizionamento di recettori in corrispondenza delle segnalazioni di anfibi e della vegetazione degli habitat presenti al fine della considerazione degli impatti diretti ed indiretti su habitat e specie in Direttiva Habitat come previsto dalla stessa.

Appare singolare che i dati in input per la generazione con CALMET dei campi di vento siano relativi ad un solo punto, per lo più del 2011, quando è espressamente nota la necessità di dati meteorologici di buona qualità per fornire risultati attendibili.

I campi di vento possono provenire da una singola stazione meteo, ma la semplificazione peggiora la simulazione del modello.

Sarebbe stato opportuno prendere più stazioni di riferimento e ampliare il dominio di calcolo in modo da coprire i due SIC con recettori posti sui punti di segnalazione di anfibi e pesci in Allegato II e IV e in modo da coprire in modo significativa anche gli habitat presenti calcolando non solo la deposizione al suolo (ma anche e meglio sui tessuti di piante e anfibi o pesci) la ritenzione e l'effetto del bioaccumulo e dell'esposizione per più anni, necessario al fine di valutare il possibile ritardo sugli obiettivi di conservazione per i due siti Natura 2000 per i quali sono in via di redazione i Piani di Gestione, sulla base dei quali la Regione Abruzzo sta impostando anche gli obiettivi del PSR 2014-2020, nonché sul già adottato Piano d'Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale Lecceta di Torino di Sangro (adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°09/2011 del 16 febbraio 2011, pubblicato sul BURA n°22 del 30.03.2011).

Si ritengono non sufficienti i documenti presentati per tale ambito e pubblicati sul sito del Ministero, si rigettano altresì completamente le controdeduzioni relative al punto 22 del documento prodotto dalla Medoilgas Italia S.p.a. nel febbraio 2013 e si invita il Ministero a chiedere specifici approfondimenti in tal senso, pur consapevoli che **è impossibile escludere totalmente un'influenza negativa di queste emissioni e delle successive deposizioni per quanto attiene le varie componenti ecosistemiche**, habitat e specie presenti, non solo quelle in Direttiva Habitat ovviamente.

Lo stesso studio presentato dalla Medoilgas, su citato, seppur limitato al dominio preso a riferimento, dimostra che le deposizioni derivanti dalle emissioni finiranno in mare e altereranno il chimismo dell'acqua, cadrebbe nel merito la valutazione della non influenza significativa poiché inoltre non vengono comunque valutati gli effetti derivanti dal bioaccumulo e dalla prolungata esposizione alle quantità indicate come probabili.



Restano valide, e si fa notare che non sono state contro dedotte in passato dalla Medoilgas, le considerazioni in merito al prevedibile aumento della conflittualità esistente nel tratto di costa interessato (sia inter-uso che ambientale) derivante dall'eventuale sviluppo del progetto Ombina Mare. Configurando totalmente con le indicazioni dello studio "Insegnamenti per la gestione integrata delle zone costiere in Provincia di Chieti" sviluppato nel Progetto Costa Teatina Sostenibile della Provincia di Chieti nel 2005/2006, a cura del gruppo di lavoro Natale A.R., Romano B., Palena I., Pierini M.L., Di Marzio M., Di Muzio S., Mancinone R. con la finalità di produrre una prima analisi dello stato di fatto della conflittualità tra gli usi della zona costiera e il tratto di mare antistante per quanto riguarda l'ambito della Provincia di Chieti in previsione del recepimento e della attuazione delle linee guida UE sulla Integrated Coastal Zone Management e della Direttiva UE 2008/56 sulla "Strategia Marina", confermato dal lavoro "Una metodologia di applicazione locale delle linee guida della gestione integrata delle zone costiere: il caso del Comune di Torino di Sangro" di Natale A.R., Chiodo E., Pierini M.L. sempre nel 2006, dove **le aree costiere comprese tra Ortona e Vasto sono presentate come zone ad alta conflittualità ambientale media e conflittualità tra gli usi media, con potenzialità medio alta e danno indicazioni verso una riduzione degli usi conflittuali in atto per la zona costiera** del tratto in esame auspicando:

1. la realizzazione delle connessioni ecologiche tra le aree ad alta valenza naturalistica residue, in particolare tra i SIC e le Riserve Regionali;
2. il ripristino degli habitat distrutti e/o compromessi, con particolare riferimento a quelli prioritari ai sensi della Direttiva Habitat;
3. la riconversione degli usi esistenti a media e alta conflittualità ambientale e relativa agli altri usi costieri;
4. l'arretramento del costruito in pericolo erosione;
5. l'avvio di un monitoraggio dei parametri ambientali e delle componenti ecologiche al fine di perseguire gli obiettivi fissati dalla UE.

Essendo quello dell'estrazione, coltivazione, trasporto degli idrocarburi un uso interno ai set di usi costieri altamente conflittuali (sia come conflittualità inter-uso che conflittualità ambientale), l'eventuale messa in esercizio della coltivazione in oggetto, identificata come "Ombrina Mare" aumenterebbe la conflittualità esistente andando in direzione opposta a quella indicata e allontanando il tratto di mare considerato dagli obiettivi fissati dalla Direttiva UE 2008/56 sulla "Strategia Marina", recepita in Italia con il d.lgs. n. 190 del 13 ottobre 2010, attualmente in via di implementazione a livello Ministeriale.

La Direttiva pone come obiettivo agli Stati membri di raggiungere entro il 2020 il **buono stato ambientale** (GES, "Good Environmental Status") per le proprie acque marine.

In conclusione si fa notare che nei primi mesi del 2014 si è addivenuti ad una perimetrazione condivisa tra Regione Abruzzo e Ministero dell'Ambiente per quanto attiene la perimetrazione del Parco Nazionale della Costa Teatina e che il tratto di mare in questione rientra all'interno di progetti sviluppati con la Provincia di Chieti, con il supporto scientifico del dipartimento di Scienze Ambientali della Fondazione Mario Negri Sud, presentati a finanziamento, che si poneva come finalità anche l'individuazione a mare di Siti d'Importanza Comunitaria. Tale progetto è in fase di rielaborazione ed ampliamento all'interno del programma di lavori in via di sviluppo da parte del Gruppo di lavoro tecnico costituito dai Comuni di Rocca San Giovanni, San Vito Chietino, Fossacesia e Torino di Sangro all'interno dell'Accordo di Programma per un "Benessere durevole dell'area della Costa dei Trabocchi" per l'annualità 2014 di Life+.



Si chiede pertanto di **ribadire il diniego** già espresso nel 2010 (riferimento parere n. 541 del 07.10.2010 espresso dalla Commissione Tecnica VIA-VAS), visto che le motivazioni allora adottate dalla Commissione Tecnica che venivano elencate nel parere a supporto del diniego, sono ancora valide e la Medoilgas non ha presentato dati nuovi, sufficienti a dissipare dubbi ed a provare l'innocuità del suo progetto.

Riservandosi la facoltà di ulteriori ed eventuali osservazioni ed approfondimenti aggiuntivi all'esito della procedura in atto, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti

IL DIRETTORE
F.to Andrea Rosario NATALE